



47678-23

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	n. ord. sez. <u>1890/2023</u>
Enrico Gallucci	- Relatore -	CC 26/10/2023
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli		N.R.G. 27228/2023
Antonio Costantini		
Paola Di Nicola Travaglini		

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23/05/2023

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo con la sentenza sopra indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599 *bis* cod. proc. pen., ha, in parziale riforma di quella di condanna in primo grado, concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, rideterminando la pena in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Nel ricorso proposto dall'imputato a mezzo del proprio difensore si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione della pena sostitutiva, evidenziandosi che a fronte di richiesta in tal senso formulata dall'imputato in sede di appello, la Corte territoriale, con ordinanza dettata a verbale di udienza ma la cui motivazione non è presente nella sentenza, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sostituzione, in quanto la pena supera i quattro anni di reclusione e l'istanza risulta generica. Sul punto l'imputato

eccepisce che, tenuto conto del "presofferto" nell'esecuzione della misura cautelare custodiale degli arresti domiciliari (in corso per detto reato sin dal ^(omissis) (omissis)), al momento della pronuncia della condanna la pena residua era inferiore al limite dei quattro anni e, considerato che erano stati applicati gli arresti domiciliari, non emergevano profili ostativi all'espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare. Infine, in merito alla asserita "genericità" dell'istanza l'imputato evidenzia che non vi era alcun obbligo di indicare la specifica pena sostitutiva da applicare "dovendo il Giudice di merito, come è noto ex art. 545 bis cod. proc. pen., prendere atto del consenso alla sostituzione della pena e poi fare la valutazione del caso eventualmente fissando apposita udienza".

3. Ritiene il Collegio di dovere preliminarmente precisare che l'ordinanza reiettiva della richiesta di sostituzione della pena detentiva è ricorribile in Cassazione unitamente alla sentenza che definisce il grado nel quale l'istanza è stata formulata. Infatti il diverso principio affermato da questa stessa Sezione (Sez. 6, ord. n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 - 01), è riferito alla sentenza di applicazione della pena su richiesta per la quale, a differenza del procedimento ordinario, il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo, di tal che in tale particolare rito alternativo - a differenza che nel giudizio ordinario - l'imputato non si può dolere se, in assenza di accordo sul punto, il giudice non esamini la possibilità di detta sostituzione.

4. Ciò premesso, il ricorso è però infondato. Invero, la sostituzione della pena detentiva con le pene alternative della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, introdotte con l'art. 20 bis cod. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022, è possibile solo se la condanna non ecceda il limite di quattro anni (tre anni per la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo). L'espressione utilizzata dal legislatore, che indica quale presupposto per la sostituzione la "condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni", rende evidente che il limite per l'applicazione delle pene sostitutive è rappresentato dalla entità della detentiva inflitta con sentenza di condanna (che individua la concreta gravità del fatto di reato) e non anche dalla pena residua da scontare tenuto conto dell'eventuale "presofferto cautelare". D'altro canto, quando il legislatore ha inteso dare rilievo alla pena effettiva da espriare lo ha indicato espressamente: è il caso dell'art. 47, comma 3-bis, della l.n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) - introdotto dal decreto legge n. 146 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10 del 2014 - che, sempre in riferimento al limite edittale che consente l'applicazione di misura alternativa alla detenzione carceraria, precisa che l'affidamento in prova può essere concesso "al condannato che deve espriare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni detenzione".

5. Va quindi ribadito il principio, recentemente affermato da questa Corte (e di cui dà conto la notizia di decisione n. 12/23 relativa alla pronuncia adottata dalla Sez. 1 all'udienza dell'11/10/2023), secondo il quale: «l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 si riferisce, come si

desume dall'art. 545-bis cod. proc. pen., alla pena irrogata con la sentenza di condanna, con la conseguenza che la differente struttura giuridica delle pene sostitutive rispetto alle misure alternative alla detenzione e la diversa *ratio* cui gli istituti si ispirano rendono non irragionevole una disciplina diversificata e, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata».

Alla luce delle precedenti considerazioni corretta è l'ordinanza della Corte territoriale e il ricorso è quindi infondato.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.


Il Consigliere estensore

Enrico Gallucci



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano



Depositato in Cancelleria



28 NOV 2023

oggi,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Giuseppina Cirimele

